

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, **i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 [*], **devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA).

Ai fini del pagamento dell'IMU 2012, per i predetti fabbricati è previsto il versamento in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011).

[*], Art. 3 – Immobili oggetto di censimento.

... omissis ...

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

- a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²;
- b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- d) manufatti isolati privi di copertura;
- e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³;
- f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

... omissis ...